

COVID-19: Sanità e bioetica – Scuola – Violazione dell’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio – Conseguenza.

Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, ordinanza 28 settembre 2021, n. 444

- in *Guida al Diritto*, 39, 2021, pag. 108 e ss., con commento di Davide Ponte, *L’autorità comunale si impegna ad assicurare la fruizione dei servizi.*

“[...] Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attese quanto al “fumus boni iuris” la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale - a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica - appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;

Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”, la prevalenza dell’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- i ricorrenti in qualità di esercenti la potestà genitoriale hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati con cui il Comune di Modena ha escluso i due figli minori rispettivamente dalla scuola d’infanzia “-OMISSIS-” e dall’asilo nido “-OMISSIS-” pur assicurando la disponibilità ad una collocazione alternativa;

- i suindicati provvedimenti risultano motivati dalla violazione del “patto di responsabilità reciproca” (parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020) specificatamente sottoscritto dai ricorrenti (unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche) che impegna questi ultimi, per quel che qui rileva, “... ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”;

- secondo i verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio, i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l'utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all'aperto) imposte dall'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 “*pro tempore*” vigente;

- le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale richiamano la normativa nazionale di rango primario finalizzata al contrasto della pandemia ed in particolare il già citato DPCM, attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge n. 74/2020;

Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attese quanto al “*fumus boni iuris*” la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale - a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica - appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;

Ritenuto infine, quanto al “*periculum in mora*”, la prevalenza dell'interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell'Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione;

Considerata la sussistenza di giusti motivi, in relazione alle novità delle questioni esaminate, per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.